

RIFLESSIONI

SU

JUS SOLI E...JUS SANGUINIS

Riteniamo che una seppur breve narrazione sullo jus soli sia doverosa, anche perché riguarda migliaia di persone, attualmente, con diritti conculcati o ai minimi termini.

In Italia, come si sa, vige lo jus sanguinis che convive con uno jus soli di tipo residuale.

La prima cosa da dire è che in realtà lo jus sanguinis è un logico derivato dello jus soli e non il contrario. Infatti, una volta perimetrato il territorio di appartenenza di uno Stato-Nazione, viene stabilito che chiunque vi viva, a prescindere dall'etnia e dal colore della pelle, è cittadino di quello Stato e solo immediatamente dopo interviene lo Jus sanguinis, ossia la capacità attribuita al cittadino di trasmettere questa qualità alla moglie (se già non cittadina) e alla sua progenie tramite il sangue. Pertanto, come ben si evince da quanto suddetto, lo jus sanguinis non ha nulla a che fare con questioni genetiche e razziali, baggianate queste della follia nazi-fascista.

Le origini dell'introduzione dello jus sanguinis, connotato dalla patrilinearità, vanno ricercate nella formazione dello Stato unitario (nel contesto storico della nascita degli Stati-Nazione e del Romanticismo), anche se i suoi prodromi già erano presenti nell'ordinamento del Regno di Sardegna, nel codice napoleonico e nello Statuto Albertino.

Lo Stato unitario italiano aveva l'esigenza di trovare un forte collante identitario per tenere insieme culture, tradizioni (e a volte anche linguaggi) molto diversificati tra loro. Da qui, l'affermazione nell'ordinamento dello jus sanguinis e, cioè, l'appartenenza ad una patria in quanto cittadini della stessa e la capacità di trasmettere questa qualità alla progenie.

Insomma, occorreva creare l'italianità, concetto pressoché sconosciuto ai più (a parte il buon Dante). Basti dire che nei liberi Comuni, la cittadinanza era legata alla residenza/domicilio.

Vediamo ora, come sia stato possibile che il principio dello jus sanguinis sia passato indenne dal Codice Albertino fino alla democratica Repubblica Costituzionale.

1837 - il Codice Albertino, per quanto riguarda la cittadinanza, era imperniato su due assi fondamentali, il nucleo familiare e l'appartenenza alla religione cattolica (da cui le persecuzioni ai valdesi, in parte attenuate dalla minaccia dei cannoni di Cromwell, e agli ebrei). Dunque, la cittadinanza accomunava lo jus sanguinis e l'essere cattolico. Il nucleo familiare era soggetto all'autorità del "pater familias"; se costui perdeva la cittadinanza la perdevano anche la moglie e i figli. Appare evidente come il Codice fosse una riconferma dell'alleanza tra Altare e Trono.

1865 – Il nuovo Codice Civile, in sostanza, riprende la falsariga di quello Albertino e cioè la patrilinearità e lo jus sanguinis, con la differenza però di escludere l'appartenenza alla religione cattolica come requisito necessario per avere la cittadinanza.

1912 – La grande emigrazione di italiani verso il Sud-America (migranti economici) crea la suggestione di una sorta di colonizzazione pacifica di quei Paesi, ma l'ordinamento italiano era un ostacolo alla possibilità di mantenere la cittadinanza della madrepatria. Infatti, nei Paesi oggetto di migrazione (in particolare

Argentina e Brasile) vigeva lo *ius soli* puro e la naturalizzazione e questo comportava l'automatica perdita della cittadinanza italiana. Le motivazioni di carattere politico-economico ebbero la meglio su quelle di carattere pseudo etniche ed ideologiche e, dunque, si elaborò un Codice civile, che pur mantenendo le caratteristiche principali di quelli precedenti, ammetteva la doppia cittadinanza. Tralasciamo la parentesi fascista con le leggi razziali del 1938, che introdusse il concetto di *ius sanguinis* biologico (bufala talmente grossa che si smentisce da sé).

Due leggi, la 151 del 1975 e la 123 del 1983, recependo le pronunce della Corte Costituzionale, mettono fine al principio della patrilinearità, sancendo la parità tra uomo e donna anche in tema di cittadinanza. Si apre la strada ad una legge "organica" per la revisione della materia.

1992 – Dopo quasi tre lustri dalla prima pronuncia della Corte Costituzionale sulla parità, venne varata la legge n.91 del 1992, che, con alcuni aggiustamenti, è giunta fino ad oggi e che dovrebbe essere sostituita dal cosiddetto *Jus soli temperato*.

La legge 91/92, in sintesi, si impernia su tre punti: 1) Eguaglianza tra uomo e donna con efficacia a decorrere dal 1 Gennaio 1948 (vigore della Costituzione); 2) doppia cittadinanza; 3) volontà.

Quest'ultimo punto, la volontà, pone fine agli automatismi per legge per l'acquisizione o meno della cittadinanza, dando dignità nella scelta all'individuo. Inoltre, stabilisce che il figlio di immigrati residenti stabilmente in Italia, al compimento dei 18 anni, entro il 19° anno possa decidere se accettare o rifiutare la cittadinanza italiana.

Viene da chiedersi come mai si sia sentita l'esigenza di produrre una nuova legge sulla cittadinanza, ove lo *ius soli* fosse rafforzato. Alla base non ci sono di certo motivazioni di carattere etico o "buoniste" come afferma chi contrasta la legge, ma più semplicemente perché il paradigma che diede vita alla legge del 1912 si è capovolto. Nei primi decenni del '900 si assistette ad un'enorme emigrazione dall'Italia, mentre oggi abbiamo a che fare con una cospicua immigrazione in entrata, accompagnata da un costante calo demografico ed un consistente invecchiamento della popolazione italiana.

Chi si oppone allo *ius soli* lo fa per tornaconto politico, cioè cavalcare le paure che loro stessi hanno scatenato e alimentato, da giocarsi sulla partita dei consensi elettorali. Oltre questa cospicua componente, c'è una minoranza di idioti, che però trovano terreno fertile, che paventa strategie occulte (Piano Kalergi) o che si ergono a difesa della "razza".

Per concludere, non crediamo di sbagliare nel dire che l'unico *ius sanguinis* che riconosciamo è quello versato dai migranti in fuga dalle guerre, dalle carestie e dalle dittature.